

**SC DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST**  
**Struttura Semplice Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

**RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

**C.T. n.: G07\_2021\_00594\_001- G07\_2021\_00595\_001**

**Risultato atteso: B1.08**

**Oggetto: Istanza di modifica delle operazioni di recupero rifiuti speciali ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Comunicazione di modifica dell'iscrizione alla posizione n. 91 del Registro provinciale ai sensi dell'art. 214 e segg., D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.**

**Ditta: ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l.**

**Comune di: Asti (AT)**

<b>Redazione</b>	<b>Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b> <b>Nome: dott.ssa Valeria Gai</b>	
<b>Redazione</b>	<b>Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b> <b>Nome: dott. Claudio Varaldi</b>	
<b>Redazione</b>	<b>Funzione: Tecnico Servizio Produzione</b> <b>Nome: dott.ssa Sara Vazzola</b>	
<b>Verifica e Approvazione</b>	<b>Funzione: Responsabile Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b> <b>Nome: ing. Davide Guasco</b>	

## **Premessa**

Il presente contributo valuta la documentazione relativa all'istanza di modifica delle operazioni di recupero rifiuti speciali ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la documentazione relativa alla comunicazione di modifica dell'iscrizione alla posizione n. 91 del Registro provinciale ai sensi dell'art. 214 e segg., D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., presentate dalla ditta ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l. per la propria sede operativa in territorio del Comune di Asti (AT), Via Guerra s.n.c..

## **1. Analisi documentale e richiesta di integrazioni**

Valutata la documentazione a corredo dell'istanza, si riportano le seguenti osservazioni.

### 1.1 Gestione Rifiuti

Per quanto concerne la conformità urbanistica del sito e la destinazione delle diverse zone dell'impianto alle operazioni previste, si rimanda alle valutazioni formulate dall'Amministrazione comunale anche per quanto concerne agli aspetti di pericolosità areale, riferibile a processi di inondazione connessi alle portate del T. Versa.

Stante la tipologia di pavimentazione prevista sull'area oggetto dell'ampliamento (in pdr conforme alla circolare ministeriale 5205/2005), i rifiuti conferiti rientranti nell'attività 7.1 DM 5/2/1998 e s.m. e i. dovranno risultare conformi al test di cessione di cui all'allegato 3 del decreto. Dovrà inoltre essere comprovata l'assenza di amianto tramite analisi. Per quanto concerne l'ammissibilità in impianto si rimanda in generale alle condizioni formulate all'interno del DM 5/2/1998 e all'attuale provvedimento autorizzativo. Nel caso in cui si rinvenissero accidentalmente MCA non evidenziati in fase di accettazione, il cumulo interessato dovrà essere sottoposto a bonifica da parte di soggetti terzi iscritti in cat. 10A o 10 B dell'Albo Nazionale dei Gestori rifiuti, prima di procedere con le operazioni di recupero, o, in alternativa, inviato a smaltimento, previa caratterizzazione. Del rinvenimento e delle modalità di intervento dovrà essere data opportuna comunicazione alla Provincia di Asti.

In generale, per le filiere di recupero in procedura ordinaria da cui decade un EoW caso per caso, in coerenza con la linea guida SNPA 23/2020, dovranno essere predisposte idonee procedure che attestino, dalla fase di omologa ed accettazione dei rifiuti in impianto fino all'ottenimento dell'EoW, tutte le condizioni richieste e i controlli effettuati, comprendenti anche la formazione del personale (a ulteriore specifica a quanto riportato in allegato 1 e allegato 1a; nella documentazione è previsto un accreditamento SGQ e SGA ai sensi delle UNI 9001 e 14001). Si precisa che, ad opinione dell'Agenzia scrivente, la qualificazione giuridica di EoW viene acquisita dal materiale recuperato a seguito delle verifiche di conformità (condizione valida anche per le filiere in via semplificata) e al rilascio della dichiarazione di conformità di cui alle linee guida SNPA e in coerenza con l'art. 184 ter, D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.

Per quanto concerne la linea 5 – terre (tradizionali) in via ordinaria, si chiede la chiara esclusione dai siti di provenienza delle aree oggetto di bonifica e messa in sicurezza. In nessun caso potranno essere introitate terre con valori superiori a colonna B, tabella 1, All. V, Parte Quarta, Titolo V, D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.. Si ritiene che tutti i flussi, indipendentemente dal quantitativo in ingresso, debbano essere caratterizzati mediante analisi. Si ritiene, inoltre, come evidenziato in circostanze analoghe, che il riferimento prestazionale alla circolare MATTM 5205/2005, per la natura del rifiuto, non costituisca riferimento idoneo.

Con riferimento alle terre solfatiche– anidriti del Tenda, si rimanda alle condizioni previste dalle condizioni autorizzative attuali e a quanto considerato ai tavoli regionali, e alla ISO sui gessi, rimandando ogni variazione alla valutazione dell'AC.

Stante la natura dell'impianto e la molteplicità delle operazioni attuate, si ritiene di stralciare dall'autorizzazione i riferimenti alle ulteriori eventuali lavorazioni attuabili sul EoW solfatico (granulati destinabili all'industria del cemento; macinati destinabili all'industria dell'edilizia a base gesso/anidrite; macinati destinabili all'agricoltura).

In merito alla linea 7 gessi chimici, si chiede di esplicitare maggiormente il riferimento alle norme tecniche che definiscono la percentuale di solfati per la qualificazione dell'EoW in uscita e,

conseguentemente, per l'accettabilità dei rifiuti in ingresso. Analoga richiesta viene effettuata per i prodotti ECOCASO ed ECOCARB ("agricoltura indiretta") in riferimento al D.lgs. 75/20210 e regolamenti europei applicabili.

In merito alla linea 8.a, pur considerando la validità delle valutazioni effettuate circa l'utilità dei fanghi di cartiera nei processi industriali in unione a determinate materie vergini, quanto riportato non risulta sufficiente a convalidare l'ottenimento di un prodotto da recupero caso per caso: la ditta potrà certamente effettuare l'operazione R13, preliminare al recupero finale presso l'industria dei laterizi e dell'argilla espansa, così come peraltro ipotizzato anche dallo stesso proponente.

Relativamente alla filiera 8.b sono necessarie maggiori informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti in ingresso in relazione all'ottenimento di un prodotto da recupero conforme alle condizioni imposte per la produzione del cemento dalla UNI 197-1, cap. 5. Analoga richiesta è formulata rispetto alla linea 9 di nuovo inserimento.

Per quanto concerne la linea di recupero 8.c, fermo restando quanto diversamente valutato dall'AC, si ritiene che l'operazione descritta abbia la connotazione di un recupero "istantaneo", valutabile e autorizzabile per singolo sito. L'operazione descritta prevede inoltre l'omogeneizzazione con terre al fine del raggiungimento della conformità.

In merito alla filiera 10.b, stante l'ottenimento nelle intenzioni del proponente di una miscela di aggregati pluri-inerte per il confezionamento di conglomerati cementizi, in coerenza con quanto richiesto in analoga situazione, effettuando un parallelismo con la materia prima sostituita, si chiede l'effettuazione del test di cessione per la conformità ai limiti di cui all'allegato 3, DM 5/2/1998 sul prodotto ottenuto. È inoltre necessario un approfondimento circa le caratteristiche dei rifiuti in relazione alle condizioni (da esplicitarsi) richieste in uscita.

Con riferimento alla nuova linea di trattamento 11 per l'ottenimento di misto cementato in via semplificata, dovranno essere identificati i rifiuti classificati con codice EER \*\*\*\*99, non specificati altrimenti. Si rimanda all'AC la valutazione sulla possibilità di attuare il recupero R5 "in un'unica soluzione" di rifiuti considerati in punti diversi del DM 5/2/1998 per l'ottenimento di conglomerato cementizio. Il recupero dovrà in ogni caso garantire le condizioni di accettabilità in ingresso previste dal decreto e la tracciabilità nella filiera.

Dovrà essere fornito prospetto riportante per tutti gli EoW prodotti in via ordinaria o semplificata la dimensione dei lotti finali su cui saranno effettuate le verifiche di conformità.

Si ricorda l'applicazione della normativa di prodotto agli EoW in uscita (es. marcatura CE, ove richiesta).

## 1.2. Emissioni in atmosfera

Per quanto concerne le emissioni diffuse, pur risultando la documentazione mancante di una valutazione puntuale dell'applicabilità delle prescrizioni di cui alla Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., stanti la tipologia e le caratteristiche dell'intervento, valutate le misure di mitigazione descritte nella suddetta documentazione si effettuano le seguenti proposte di prescrizioni in linea con le migliori tecniche disponibili e con quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- la vaporizzazione di acqua a servizio delle operazioni di frantumazione, che avviene mediante gli ugelli nebulizzatori di cui il frantoio SANDVIK QJK241 è dotato, dovrà risultare costante e in quantità sufficiente, da intensificarsi sia in termini di frequenza che di portata in caso di vento o di particolare arsura;
- la vaporizzazione di acqua dovrà avvenire anche in relazione alle operazioni di vagliatura ad opera dell'impianto Keestrack NOVUM ECO FS, mediante l'impiego di idonei impianti di nebulizzazione ad esso dedicati, che dovranno a loro volta operare secondo le indicazioni di cui al punto precedente;
- dovrà altresì essere posta attenzione alle operazioni di prefrantumazione ad opera dell'escavatore cingolato CAT 323E dotato di ganasce idrauliche, provvedendo ad eventuale nebulizzazione in caso di polverosità prodotta;

- i cumuli di materiali inerti trattati e da trattare dovranno essere mantenuti costantemente umidi tramite l'utilizzo di idonei impianti ausiliari di nebulizzazione carrellati, in particolare in caso di vento o di particolare arsuratura;
- la ditta dovrà altresì provvedere, con cadenza periodica (da modulare secondo necessità), ad un'adeguata bagnatura mediante nebulizzatori delle aree non pavimentate dell'impianto e alla pulizia delle aree pavimentate, onde evitare sia emissioni diffuse di polveri a seguito di agenti atmosferici, sia il sollevamento delle stesse da parte di camion e mezzi d'opera;
- dovrà essere sempre garantita idonea manutenzione di tutti i sistemi di nebulizzazione di cui sopra;
- durante il carico/scarico del materiale nei/dai camion mediante mezzi d'opera e durante il carico del materiale nelle tramogge dell'impianto di frantumazione, dell'impianto di vagliatura e dell'impianto di produzione misto cementato mediante mezzi d'opera, gli operatori dovranno adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e, conseguentemente, la polverosità prodotta;
- come dichiarato dalla ditta, le operazioni di scarico del rifiuto dovranno avvenire con elevazione graduale dei cassoni;
- durante la movimentazione interna dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno tenere velocità sufficientemente basse (< 20 km/h), al fine di limitare l'innalzamento di polveri;
- per i camion in ingresso e in uscita dall'impianto, tassativo è l'utilizzo di dispositivi chiusi per il trasporto dei materiali (cassoni telonati); nel caso di forte vento, come dichiarato dalla ditta, si dovrà sospendere ogni attività all'interno dell'impianto;
- l'adeguatezza delle misure di mitigazione adottate dovrà essere in ogni caso verificata in fase di esercizio e, qualora le stesse non fossero sufficienti a garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare ulteriori provvedimenti di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Per quanto riguarda il nuovo impianto per il confezionamento di miscele legate a cemento BLEND A200, si evidenzia la presenza di due silos da 75 ton per lo stoccaggio dei cementi e dei rifiuti pulverulenti (ceneri) che partecipano all'azione legante o come filler nella miscela, dotati di sfianti di sicurezza con filtro depolveratore passivo. In base alla parte aa) dell'Allegato I al D.P.R. n. 59/2013 (punto 4 delle "Prescrizioni e considerazioni di carattere generale") e alla parte 2.1.A dell'Allegato 2 alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 71-16738 del 17/02/1997, qui richiamati come riferimenti tecnici, è necessario e sufficiente che i silos per lo stoccaggio dei materiali risultino dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto (come previsto dal proponente) e che tali filtri abbiano un'efficienza di abbattimento almeno pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup>, garantita dal costruttore; tali filtri dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le tempistiche e le modalità prescritte dal costruttore, e comunque sottoposti ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro, che dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo. Si ritiene opportuno che tali prescrizioni vengano integralmente esplicitate nella determina autorizzativa.

Si richiede infine di specificare se siano presenti o previste nell'impianto postazioni di ricarica batterie dotate di punti di emissione.

### 1.3. Componente rumore

In considerazione del previsto utilizzo delle seguenti macchine:

- PALA CAT 950M,
- ESCAVATORE CAT 323,
- VAGLIO NOVUM 749,
- FRANTOIO QJ241,
- IMPIANTO A200 MISTO CEMENTATO

ed ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/95, deve essere allegata la documentazione di impatto acustico previsionale, firmata da tecnico competente in acustica, comprovante il rispetto dei limiti di emissione ed immissione assoluti e differenziali di rumore.

#### 1.4. Scarichi idrici

Il Regolamento regionale 1/R 2006 definisce nell'allegato A i contenuti del piano di prevenzione e gestione delle Acque meteoriche: la documentazione presentata risulta esaustiva. Le acque di prima pioggia vengono raccolte dal piazzale Nord, suddiviso in tre lotti, che è dotato di pavimentazione con conglomerato bituminoso, raccolte in una vasca di prima pioggia e successivamente scaricate in rete fognaria.

Vista la destinazione finale delle acque raccolte, che si reputa ottimale, si rimanda ogni valutazione di merito al gestore della rete fognaria.

Il nuovo lotto (8) avrà un sottofondo di rullato inerte, pertanto semipermeabile.

Per migliorare l'inserimento paesaggistico del nuovo impianto sarebbe auspicabile una schermatura con una siepe plurispecifica e costituita da alberi e arbusti: le specie autoctone potenzialmente idonee sono: farnia (*Quercus robur*), roverella (*Quercus pubescens*), cerro (*Quercus cerris*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), acero campestre (*Acer campestre*), pioppo nero (*Populus nigra*), prugnolo (*Prunus spinosa*), pado (*Prunus padus*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), nocciolo (*Corylus avellana*), biancospino (*Crataegus monogyna*), frangola (*Frangula alnus*), berretta da prete (*Euonymus europaeus*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), rosa selvatica (*Rosa canina*).

#### **Conclusioni**

Per ogni valutazione e verifica della documentazione presentata si rimanda alla disamina effettuata al paragrafo precedente. Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.

La documentazione tecnica sarà altresì fornita agli ispettori REACH regionali di Arpa Piemonte al fine di condurre le necessarie valutazioni in relazione all'applicazione del regolamento europeo, secondo normativa vigente; il contributo sarà fornito non appena disponibile; in merito si auspica in ogni caso da parte dell'AC il coinvolgimento dei tecnici esperti dell'ASL AT per la materia in esame.

\$\$\$\$\$